

Sfoggia la rivista mensile | Scrivi alla redazione | Il mio account ▾

PS PANORAMA DELLA SANITÀ



Home

News

Governato

Regioni e ASL

Innovazione

Professioni

Studi e Ricerca

Farmaci

Save the Date

Cerca nel sito



Iscriviti alla Newsletter

Nome *

Cognome *

Email *

ISCRIVITI

Sfoggia la rivista mensile



“La Scienza? Non è la Verità ma ci aiuta” – di Giovanni Orfei



SSN istruzioni per il futuro – di Americo Cicchetti

Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

16/05/2020 in Governo



Dal 18 maggio nessuna limitazione agli spostamenti nella stessa regione. Fino al 2 giugno restano, invece, vietati quelli verso regioni diverse (inclusi i viaggi da e per l'estero) salvo che per comprovate ragioni di lavoro, di salute o di assoluta urgenza. È quanto prevede il nuovo decreto legge approvato dal Cdm

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato ieri il decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. “Il decreto – precisa la nota di Palazzo Chigi – delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere





**Una lezione da Taiwan –
di Shu-Ti Chiou**



**Rsa, no alla saga
dell'abbandono – di
Marco Trabucchi**



**Senza Sosta – di
Massimo Scaccabarozzi**

limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione

avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima".



◀ Contratti, Cgil Cisl Uil Fp: 18 giugno sciopero Sanità privata e Rsa

Panorama della Sanità

Mensile di informazione & analisi dei sistemi di Welfare
 Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988
 Direttore Responsabile: Giovanni Orfei
 Direttore Editoriale: Mariapia Garavaglia
 KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI srl
 P.Iva e C.F. 11541631005 – n. REA RM1310538
 Via Vitaliano Brancati 44 – 00144 Roma
 Tutti i diritti sono riservati.

[Termini e condizioni](#) [Cookies](#) [Privacy Policy](#)

TAGS

Agitazione appropriatezza Arsenal assistenza Bartoletti
 budget cimo cittadini competenze convegno direttore Direttore
 Generale diritto sanitario e-health economia farmacia
 Farmacovigilanza Fiasco Fimmg Fimp Fse Governo isop italia
 Lorenzin management manager manualistica medicina
 Napolitano Prevenzione Professioni Renzi responsabilità
 risorse ruolo Salute Sanità sanità digitale Sciopero
 settimanale **slider** spesa Stati Generali vaccini

